



Reg. Ordinanze nr. 51 /2024

**OGGETTO: PARZIALE RETTIFICA ORDINANZA N. 49/2024 “DIVIETO DI TRANSITO VEICOLARE E PEDONALE SUL PONTE IN LOCALITA' BRAIA E PRESCRIZIONI ACCESSO AL GUADO ALTERNATIVO**

### **IL SINDACO**

**PREMESSO** che con ordinanza sindacale n..49 del 10/10/2024 era stato prescritto di vietare il transito sul guado provvisorio predisposto in loc. Braia conseguentemente al danneggiamento del ponte di accesso alla borgata in caso di allerta arancione o superiore.

**APPURATO** che il suddetto guado è stato dimensionato per il transito della portata di piena deuecentennale.

**APPURATO** che risulta comunque necessario garantire le condizioni di sicurezza e nel contempo garantire la sicurezza della circolazione stradale e l'accesso ai servizi essenziali per i residenti in località Braia

**VERIFICATO** che il guado provvisorio costituisce unico accesso alla borgata.

**VISTO** l'art. 7, comma 1, del Codice della Strada, che conferisce al Sindaco il potere di adottare provvedimenti contingibili e urgenti in caso di pericolo per la sicurezza della circolazione stradale;

**VISTO** il Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada (DPR 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni), che disciplina le modalità di esercizio delle competenze in materia di circolazione stradale;

**VISTO** l'art. 50, comma 7, del D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico degli Enti Locali), che sancisce la responsabilità del Sindaco in materia di protezione civile e tutela dell'incolumità pubblica;

**CONSIDERATO CHE** l'adozione della presente ordinanza si configura come atto dovuto e indifferibile, al fine di prevenire gravi pericoli per la pubblica e privata incolumità;

### **ORDINA**

A parziale rettifica della precedente ordinanza n. 49/2024 il divieto di transito, sia veicolare che pedonale, sul guado provvisorio in caso di **allerta rossa**

Il divieto si applica a tutti i veicoli, compresi i mezzi di trasporto pubblico, i mezzi di soccorso e i mezzi adibiti alla raccolta differenziata.

## PRESCRIVE

L'accesso al guado alternativo sito in adiacenza al ponte in oggetto quale attraversamento sia pedonale che veicolare, con le seguenti modalità:

1. Senso unico alternato a vista con precedenza ai mezzi in uscita dalla località Braia
2. la velocità massima consentita è di 10 km/h;
3. è obbligatorio mantenere una distanza di sicurezza di almeno 30 metri tra i veicoli;
4. è vietato il transito in caso di scarsa visibilità o di condizioni meteorologiche avverse, in particolare in presenza di pioggia, nebbia o ghiaccio.
5. In caso di emissione di allerta meteo di **livello rosso** da parte della Regione Liguria, il guado sarà vietato al transito sia veicolare che pedonale.
6. Divieto di transito ai veicoli aventi massa superiore a 3,5 t

## ATTIVITÀ DI VIGILANZA E CONTROLLO

La Polizia Locale e le forze di polizia, sono incaricate di vigilare sull'osservanza della presente ordinanza, e di segnalare tempestivamente al Sindaco eventuali criticità.

## SANZIONI

L'inosservanza delle disposizioni della presente ordinanza comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dal Codice della Strada e dalle altre normative vigenti, fatto salvo quanto previsto dall'art. 650 del Codice Penale (inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità).

## PUBBLICAZIONE E NOTIFICA

La presente ordinanza, redatta in duplice originale, sarà:

1. pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Cairo Montenotte;
2. affissa mediante apposita segnaletica stradale in conformità al Codice della Strada e al relativo Regolamento di esecuzione;
3. notificata ai residenti in località Braia;
4. trasmessa, per opportuna conoscenza, alla Prefettura di Savona, alla Polizia Locale, ai Carabinieri, ai Vigili del Fuoco, alla Croce Bianca di Cairo Montenotte e al servizio sanitario di emergenza.

Cairo Montenotte, 16/10/2024



PIL SINDACO  
*[Handwritten signature]*